

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 109 bis il quale prevede che *“1. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge, l'Assessore regionale per gli enti locali nomina, anche senza previa diffida, un commissario per la predisposizione d'ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione stessa. 2. Il commissario provvede, altresì, all'approvazione del bilancio di previsione in sostituzione del consiglio qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma. 3. Il consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall'art. 54 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali.”*;

VISTO l'art. 58 comma 1 della l.r. 1.9.1993, n. 26 a mente del quale *“Le disposizioni dell'articolo 109-bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale di settore”*;

VISTO il d.lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 243 bis (*procedura di riequilibrio finanziario pluriennale*), l'art. 243 quater (*esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione*), l'art. 244 (*dissesto finanziario*) e l'art. 246 (*deliberazione di dissesto*);

VISTO l'art. 26 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, in ragione del quale *“I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche.”*;

VISTO il D.D.G. n. 258 del 21.7.2022 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15.11.2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTA la deliberazione n. 67/2023/PRSP del 13.2.2023 della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa all'Assessorato alle Autonomie Locali e Funzione Pubblica per gli adempimenti consequenziali ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., in quanto richiamato dall'art. 58 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, mediante la quale non è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di **USTICA** (PA), avendone valutato la non congruenza ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente, disponendo al contempo la sospensione degli adempimenti di cui all'art. 243 quater, comma 7 del d.lgs. 267/2000 per il termine di trenta giorni decorrenti dal deposito della deliberazione;

CONSIDERATO che il termine sospensivo, dalla data di deposito avvenuto il 28.2.2023, è decorso;

D.A. n. 73 /S.3/2023

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dovere esperire il conseguente intervento sostitutivo, ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., mediante la nomina di un Commissario ad acta il quale, previo accertamento e ricognizione degli atti e la verifica dello stato del procedimento, provveda a diffidare gli organi comunali ed a sostituirsi agli stessi in caso di inadempienza, assumendone i relativi poteri, ivi compresi quelli propedeutici e/o connessi alla dichiarazione del dissesto finanziario;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

DECRETA

Art. 1

Per le finalità dell'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., come richiamato dall'art. 58 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il Sig./dott. Cocco Giovanni (1965) in servizio presso il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali è nominato Commissario ad acta presso il comune di USTICA per la deliberazione del dissesto finanziario nonché degli atti propedeutici, connessi e consequenziali.

Art. 2

Il Commissario, secondo le previsioni normative richiamate e dopo aver verificato ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 40 dell'8.6.2012 che l'Ente non abbia provveduto autonomamente, darà incarico agli uffici di predisporre gli atti propedeutici al deposito della proposta deliberativa, ivi compreso il parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario, e, a seguire, assegnerà un termine non superiore a trenta giorni al Consiglio Comunale per la deliberazione dello stato di dissesto finanziario, trascorso il quale senza esito provvederà in via sostitutiva, dandone comunicazione immediata all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per l'avvio del procedimento di applicazione della sanzione ex art. 109-bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 3

E' fatto obbligo all'Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessaria per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 4

Al Commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'Ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 06 APR. 2023



L'Assessore

On. Dott. Andrea Barbaro Messina